

REGIONE
PUGLIA



COMUNE DI
LUCERA



COMUNE DI
FOGGIA



COMUNE DI
TROIA



PROVINCIA DI
FOGGIA



**PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO EOLICO COSTITUITO DA 18 AEROGENERATORI E
RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA R.T.N. RICADENTI NEI
COMUNI DI FOGGIA, LUCERA (FG) E TROIA (FG)**

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA

ELABORATO

TAV105

PROPONENTE:



SKI 05 s.r.l.

via Caradosso n.9
Milano 20123
P.Iva 11412940964

PROGETTO E SIA:



ATECH srl

Via Caduti di Nassirya, 55
70124- Bari (BA)
pec: atechsrl@legalmail.it
Ing. Alessandro Antezza



Il DIRETTORE TECNICO
Ing. Orazio Tricarico



SOLARITES s.r.l.

piazza V.Emanuele II n.14
Ceva (CN) 12073

0	Ottobre 2023	-	AA - OT	AA - OT	Progetto Definitivo
EM./REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE



COMUNE DI FOGGIA

Identificativo marca da bollo
n. 01210897092342

Via Michele Protano, n. 7 - 71121 Foggia / Tel. Centr. 0881/792111 - Cod. Fisc. 00363460718

AREA TECNICA - Servizio Urbanistica

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Vista l'istanza prodotta, in data **06-09-2023** Prot. Gen. n. **95066** dal Sig. RASTEL BOGIN CARLO, tendente ad ottenere un certificato di destinazione urbanistica relativo ai seguenti terreni ivi indicati;

Visto l'art. 30, c.3, del D.P.R. 06.06.2011, n. 380;

Vista la documentazione catastale allegata alla già menzionata domanda;

Visto il Piano Regolatore Generale vigente, approvato definitivamente con delibera di Giunta regionale n. 1005 del 20-07-2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 206 del 05-09-2001, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 10-09-2001 e successivo avviso sindacale del 27-09-2001 di deposito, presso questa Sezione, dei relativi atti;

Vista la Deliberazione Regionale n. 154 del 10-02-2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 37 del 10-03-2009 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 62 del 16-03-2009, con la quale, la Giunta Regionale, ha preso atto dell'adeguamento degli atti ed elaborati del P.R.G. del Comune di Foggia alle condizioni e prescrizioni introdotte dalla Giunta Regionale con delibere n. 7914 dell'11-11-1997 e n. 1005 del 20-07-2001, operato dal Comune con la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 02-10-2008, con l'introduzione negli atti stessi delle precisazioni di cui ai punti 1) punto f) - zona B3 - 2) punto g) - zona B4 - Borgate - 3) lettera F) Zone produttive - lettera G) Elaborati grafici e ricognizione fisico - giuridica - 4) Nuovi elaborati di P.R.G., in relazione riportati e da intendersi integralmente trascritti nel deliberato;

Visto il Piano Comunale dei Tratturi, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 45 del 15-06-2011, ai sensi della L.R. n. 29/2003;

Visto il Piano di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Regione Puglia, aggiornato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, pubblicato in G.U. n. 194 del 20-08-2019;

Vista la deliberazione n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015, con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale, con la deliberazione n. 240 del 08.03.2016 e successive modificazioni, pubblicata sul BURP n. 32 del 22/03/2016, con la quale ha approvato alcuni aggiornamenti e rettifiche degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, ai sensi dell'art. 104 e dell'art. 108 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Vista la deliberazione n. 819 del 2 maggio 2019, pubblicata sul BURP n. 57 del 28.05.2019, con la quale la Giunta regionale ha approvato definitivamente il Quadro di Assetto dei Tratturi (QAT), ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. n. 4/2013;

Visto il Piano di Rischio Aeroportuale "Gino Lisa", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 167 del 18.07.2013;

Visti gli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 30 - Lottizzazione abusiva - del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A);

Visto gli elementi presentati con la domanda e le risultanze degli atti e della documentazione tecnica in possesso di questo Ufficio;

CERTIFICA

che il terreno distinto al catasto di questo comune ha la seguente destinazione urbanistica:

Foglio n. 217 - Mappale n. 200

incluso per il 100 % nella Maglia Urbanistica denominata PRG - Zona E Agricola

interessato dal vincolo AdB P.A.I. - Area AP

interessato dal vincolo AdB P.A.I. - Area MP

Foglio n. 217 - Mappale n. 201

incluso per il 100 % nella Maglia Urbanistica denominata PRG - Zona E Agricola

interessato dal vincolo AdB P.A.I. - Area AP

interessato dal vincolo AdB P.A.I. - Area BP

interessato dal vincolo AdB P.A.I. - Area MP

Foglio n. 217 - Mappale n. 206

incluso per il 100 % nella Maglia Urbanistica denominata PRG - Zona E Agricola

interessato dal vincolo AdB P.A.I. - Area BP

interessato dal vincolo AdB P.A.I. - Area MP

Foglio n. 217 - Mappale n. 207

incluso per il 100 % nella Maglia Urbanistica denominata PRG - Zona E Agricola

interessato dal vincolo AdB P.A.I. - Area BP

interessato dal vincolo AdB P.A.I. - Area MP

Foglio n. 217 - Mappale n. 225

incluso per il 100 % nella Maglia Urbanistica denominata PRG - Zona E Agricola

Foglio n. 217 - Mappale n. 445

incluso per il 100 % nella Maglia Urbanistica denominata PRG - Zona E Agricola

Foglio n. 217 - Mappale n. 733

incluso per il 100 % nella Maglia Urbanistica denominata PRG - Zona E Agricola

Foglio n. 217 - Mappale n. 814

incluso per il 100 % nella Maglia Urbanistica denominata PRG - Zona E Agricola

Foglio n. 218 - Mappale n. 159

incluso per il 100 % nella Maglia Urbanistica denominata PRG - Zona E Agricola

interessato dal vincolo AdB P.A.I. - Area MP

Foglio n. 218 - Mappale n. 312

incluso per il 100 % nella Maglia Urbanistica denominata PRG - Zona E Agricola

interessato dal vincolo AdB P.A.I. - Area MP

interessato dal vincolo AdB P.A.I. - Area BP

con le seguenti specifiche tecnico - amministrative:

PRG - Zona E / Area agricola

Art. da 16 a 28 N.T.A. vigente P.R.G.

Area produttiva destinata all'attività agricola e forestale e dei manufatti edilizi stabilmente connaturati al fondo - capitale agrario.

Osservanza dei seguenti parametri:

- lotto edificabile minimo: 10.000 mq.;
- indice fondiario massimo: 0,03 mc/mq.; quest'ultimo non può essere applicato ad aree già asservite o comunque pertinenti agli edifici esistenti, alla data di adozione del P.R.G., se non per ampliamenti degli stessi (art. 50 delle N.T.A.);
- altezza massima dei fabbricati: 9,00 mt.;
- distanza minima dai confini :10,00 mt.;
- distanza minima dal confine stradale: 10,00 mt., e comunque nel rispetto del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada;
- distanza minima dal tracciato ferroviario: 30,00 mt. dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

È ammessa la costruzione di nuove stalle, fienili, serre, silos e magazzini, adiacenti o distaccati dai precedenti, nella misura stabilita dalle leggi regionali vigenti e con le seguenti prescrizioni:

- indice fondiario massimo: 0,03 mc/mq.;
- altezza massima: 9,00 mt (i silos non hanno limiti di altezza)
- distanza minima dai confini: 10,00 mt.;
- distanza dai cigli stradali: 10,00 mt.

Le stalle devono distare almeno 20,00 mt dagli edifici residenziali agricoli e 100,00 mt dalle zone residenziali esistenti o previste dal piano. Tale necessità deve risultare da un piano di utilizzazione o di sviluppo aziendale con le caratteristiche evidenziate dall'art. 23 delle NTA.

Le nuove costruzioni, registrate trascritte a cura del proprietario saranno riportate dagli uffici tecnici comunali in mappa. Risulteranno così asservite alla proprietà agricola e dovranno risultare all'interno dei piani di utilizzazione o di sviluppo.

Gli edifici adibiti a residenza degli agricoltori esistenti alla data di adozione del piano, possono essere restaurati, ristrutturati, ampliati nella misura del 15% della superficie utile; con l'esclusione di quelli evidenziati nell'art. 25, possono essere demoliti e ricostruiti nella misura esistente.

È consentito per ogni singola proprietà, esistente alla data di adozione del piano, e per una sola volta, un aumento ulteriore di 120 mq. di superficie utile per l'edificazione residenziale, riadattando locali rustici o elementi di servizio esistenti (stalle, fienili, ecc.) anche attraverso la ristrutturazione edilizia.

È consentita la trasformazione a fini agri-turistici del manufatto, in osservanza ai criteri stabiliti dalla legge regionale n. 34 del 22/5/1985, conservando la superficie utile e il volume esistente.

Gli edifici adibiti ad usi agricoli e produttivi legati all'agricoltura (stalle, fienili, magazzini, ecc.) possono essere restaurati, ristrutturati, ampliati nella misura del 15% ovvero demoliti e ricostruiti nella misura esistente.

Non è ammesso il cambio di destinazione d'uso a fini artigianali o commerciali.

PUGLIA - AdB / P.A.I. --> AP: area ad alta probabilità di inondazione

Autorità di Bacino della Puglia / Regione Puglia - L.R. 9 dicembre 2002, n.19.

Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 39 del 30/11/2005. Si applicano misure di tutela idraulica (artt. 6, co.8 e 10, co.3. delle NTA) per le aree interessate dal vincolo del reticolo idraulico risultante dalla cartografia IGM di base del Piano di Bacino per l'Assetto Idrogeologico, con le successive modificazioni ed integrazioni.

Si applicano misure di tutela idraulica per le aree ricadenti nella segnalazione della carta idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino approvata con delibera del CI n. 48/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7 Interventi consentiti nelle aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.)

1 Nelle aree ad alta probabilità di inondazione, oltre agli interventi di cui ai precedenti artt. 5 e 6 e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:

- a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;
- b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale;
- c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino;
- e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;
- f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;
- g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;
- h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
- i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata.

2 Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l' AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h) e i).

PUGLIA - AdB / P.A.I. --> MP: area a media probabilità di inondazione

Autorità di Bacino della Puglia / Regione Puglia - L.R. 9 dicembre 2002, n.19.

Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 39 del 30/11/2005. Si applicano misure di tutela idraulica (artt. 6, co.8 e 10, co.3. delle NTA) per le aree interessate dal vincolo del reticolo idraulico risultante dalla cartografia IGM di base del Piano di Bacino per l'Assetto Idrogeologico, con le successive modificazioni ed integrazioni.

Si applicano misure di tutela idraulica per le aree ricadenti nella segnalazione della carta idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino approvata con delibera del CI n. 48/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 8 Interventi consentiti nelle aree a media pericolosità idraulica (M.P.)

1 Nelle aree a media probabilità di inondazione oltre agli interventi di cui ai precedenti artt. 5 e 6 e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:

- a. interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;
- b. interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale;
- c. interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- d. interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non

diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino;

e. interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;

f. interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.;

g. adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;

h. ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o a adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;

i. realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;

j. interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lett. d) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;

k. k) ulteriori tipologie di intervento a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, previo parere favorevole dell'autorità idraulica competente e dell'Autorità di Bacino sulla coerenza degli interventi di messa in sicurezza anche per ciò che concerne le aree adiacenti e comunque secondo quanto previsto agli artt. 5, 24, 25 e 26 in materia di aggiornamento dal PAI. In caso di contestualità, nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti unilaterali d'obbligo, ovvero in appositi accordi laddove le Amministrazioni competenti lo ritengano necessario, dovranno essere indicate le prescrizioni necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalità, ecc.) nonché le condizioni che possano pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità. Nelle more del completamento delle opere di mitigazione, dovrà essere comunque garantito il non aggravio della pericolosità in altre aree.

2 Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h), i), j) e k).

PUGLIA - AdB / P.A.I. --> BP: area a bassa probabilità di inondazione

Autorità di Bacino della Puglia / Regione Puglia - L.R. 9 dicembre 2002, n.19.

Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 39 del 30/11/2005. Si applicano misure di tutela idraulica (artt. 6, co.8 e 10, co.3. delle NTA) per le aree interessate dal vincolo del reticolo idraulico risultante dalla cartografia IGM di base del Piano di Bacino per l'Assetto Idrogeologico, con le successive modificazioni ed integrazioni.

Si applicano misure di tutela idraulica per le aree ricadenti nella segnalazione della carta idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino approvata con delibera del CI n. 48/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 9 Interventi consentiti nelle aree a bassa pericolosità idraulica (B.P.)

1 Nelle aree a bassa probabilità di inondazione sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale.

2 Per tutti gli interventi nelle aree di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata.

3 In tali aree, nel rispetto delle condizioni fissate dagli strumenti di governo del territorio, il PAI persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti, ai sensi della legge 225/92, di programmi di previsione e prevenzione.

Sono fatte salve, per quanto attiene l'adeguamento degli atti ed elaborati di P.R.G. del Comune di Foggia, le precisazioni regionali riportate nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 154 del 10-02-2009 di cui ai punti 1) punto f) - zona B3 - 2) punto g) - zona B4 - Borgate - 3) lettera F) Zone produttive - lettera G) Elaborati grafici e ricognizione fisico - giuridica - 4) Nuovi elaborati di P.R.G.

Il presente certificato di destinazione urbanistica viene rilasciato ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 dall'ufficio tecnico comunale, su specifica richiesta di soggetto giuridicamente legittimato.

Il presente certificato ha validità di 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio, salvo che non intervengano modificazioni agli strumenti urbanistici, ambientali e paesaggistici, anche per effetto di misure di salvaguardia.

Le precedenti norme di attuazione valgono compatibilmente con quanto disposto dalle leggi statali 28/01/77 n. 10 e 05/08/78 n. 457 e dalle leggi regionali 12/02/79 n. 6, 31/10/79 n. 66 e 31/05/80 n. 56.

Lo stesso:

- a) contiene l'indicazione della vocazione (agricola o edificatoria) di un determinato terreno, in base alla strumentazione urbanistica vigente, con la specificazione di tutte le relative prescrizioni urbanistiche ed edilizie;
- b) ha portata meramente ricognitiva di situazioni di fatto e di diritto altrove definite e, come tale, è sfornito di ogni efficacia provvedimentoale e, quindi, privo di concreta lesività, il che ne rende inammissibile l'autonoma impugnazione;
- c) non risulta idoneo a fondare una aspettativa qualificata del ricorrente alla destinazione dell'area; le percentuali dichiarate sono indicative e da verificare puntualmente sulle aree in base a rilievi in fase di attuazione degli interventi.

Ai sensi dell'art. 40, comma 02, del DPR 445/2000 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Si rilascia a richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla Legge.

Foggia, 27/09/2023

IL R.U.P. FUNZIONARIO E.Q.
Ing. Maria Giovanna DE PASCALE



**COMUNE DI
TROIA**

PROVINCIA DI FOGGIA

Via R. Margherita, 80
Assessorato all'Urbanistica

**CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
n. 173 del 2023-10-30**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Vista l'istanza, a firma dal Sig. Carlo Rastel Bogin Leg. Rapp. della soc. SOLARITES S.r.l., del 2023-09-28;
- Visto il Piano Urbanistico Generale vigente, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1003 del 12/07/2006;
- Visti gli strumenti di pianificazione territoriali e ambientali sovraordinati vigenti;

CERTIFICA

Foglio	Mappale	%	Zona di P.U.G.C.
17	10	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
17	18	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
17	20	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
17	188	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
17	334	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
17	340	5	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A.
17	340	95	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
17	358	13	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A.
17	358	87	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
18	10	22	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A.
18	10	78	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
18	13	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
18	27	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
18	52	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
18	60	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
18	66	36	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A.
18	66	64	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
18	75	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
18	79	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
18	85	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
18	87	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
18	91	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
18	92	97	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
18	100	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
18	119	99	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.

18	120	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
18	122	4	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A
18	122	93	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
18	148	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
18	156	92	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
18	168	41	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
18	168	59	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A
18	172	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
18	173	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
18	181	8	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A
18	181	92	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
22	28	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
22	30	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
22	139	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
22	140	2	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A
22	140	98	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
27	16	6	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A
27	16	94	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
27	17	6	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A
27	17	94	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
27	75	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
27	140	41	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
27	140	59	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A
27	166	5	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A
27	166	95	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
27	167	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
27	169	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
27	170	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
27	171	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
27	622	8	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A
27	622	92	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
27	623	9	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A
27	623	91	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
28	4	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
28	7	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
28	8	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
28	49	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
28	80	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
28	94	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
28	95	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.

[illegible]

29	177	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
29	178	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
29	179	13	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A.
29	179	87	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
29	180	15	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A.
29	180	85	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
29	184	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
29	185	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
29	225	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
29	230	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
29	250	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
29	251	19	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A.
29	251	81	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
29	350	97	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
29	351	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
30	88	24	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A.
30	88	76	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
30	89	17	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
30	89	83	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A.
30	245	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
30	247	4	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A.
30	247	96	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
30	295	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
30	322	49	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
30	322	51	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A.
30	690	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
30	728	31	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A.
30	728	69	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
30	731	44	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - Fascia di rispetto stradale - art. 26 N.T.A.
30	731	56	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.
30	732	100	Zona E - Aree agricole/Forestali - Zona agricola tradizionale - art. 21 N.T.A.

Foglio	Mappale	%	P.P.T.R. – P.A.I.
17	10	100	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.
17	18	100	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.
17	18	34	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
17	18	41	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
17	18	41	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
17	20	100	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.
17	20	1	UCP - Area di rispetto dei boschi
17	20	15	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.

Marca da bollo apposta n. **01230233537983**
del 25/10/2023

17	20	20	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
17	20	21	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
17	188	100	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.
17	188	18	BP - Boschi
17	188	14	UCP - Area di rispetto dei boschi
17	188	84	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
17	188	97	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
17	188	100	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
17	334	100	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.
17	340	100	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.
17	340	4	UCP - Aree rispetto reti tratturi
17	340	6	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
17	340	14	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
17	340	15	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
17	358	100	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.
17	358	10	UCP - Aree rispetto reti tratturi
18	10	32	UCP - Aree rispetto reti tratturi
18	10	2	UCP - Stratificazione insediativa - Rete tratturi - Regio Tratturello Foggia Camporeale
18	10	28	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
18	10	30	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
18	10	30	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
18	13	4	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.
18	13	5	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
18	13	9	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
18	13	9	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
18	27	6	UCP - Aree rispetto reti tratturi
18	27	4	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
18	27	6	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
18	27	10	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
18	52	100	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.
18	52	96	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
18	52	96	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
18	52	96	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
18	60	17	UCP - Aree rispetto reti tratturi
18	60	10	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
18	60	24	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
18	60	24	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
18	66	86	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.
18	66	3	UCP - Aree rispetto reti tratturi
18	66	65	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
18	66	71	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
18	66	72	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.

18	75	4	UCP - Aree rispetto reti tratturi
18	75	42	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
18	75	57	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
18	75	57	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
18	79	6	UCP - Aree a Rischio Archeologico
18	79	12	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
18	79	12	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
18	85	2	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
18	85	6	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
18	85	6	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
18	87	17	UCP - Aree rispetto reti tratturi
18	87	1	UCP - Stratificazione insediativa - Rete tratturi - Regio Tratturello Foggia Camporeale
18	91	11	UCP - Aree a Rischio Archeologico
18	92	14	UCP - Aree a Rischio Archeologico
18	122	2	UCP - Aree a Rischio Archeologico
18	148	7	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
18	148	9	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
18	148	13	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
18	168	20	UCP - Aree rispetto reti tratturi
18	168	1	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
18	168	2	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
18	168	2	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
18	172	7	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
18	172	12	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
18	172	14	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
18	173	1	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
18	173	1	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
18	181	1	UCP - Aree rispetto reti tratturi
18	181	1	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
18	181	1	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
22	28	16	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
22	28	25	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
22	28	25	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
22	30	25	UCP - Aree rispetto reti tratturi
22	30	10	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
22	30	10	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
22	139	23	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
22	139	29	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
22	139	29	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
22	140	16	UCP - Aree rispetto reti tratturi
22	140	17	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
22	140	19	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
22	140	19	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.

27	16	100	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.
27	16	9	UCP - Aree rispetto reti tratturi
27	17	100	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.
27	17	9	UCP - Aree rispetto reti tratturi
27	75	26	UCP - Area di rispetto - siti storico culturali
27	75	4	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
27	75	7	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
27	75	8	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
27	140	12	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
27	140	46	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
27	140	54	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
27	166	8	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
27	166	9	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
27	166	10	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
27	167	16	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
27	167	16	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
27	167	16	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
27	170	14	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
27	170	15	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
27	170	15	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
27	622	60	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.
27	622	9	UCP - Aree rispetto reti tratturi
27	622	22	UCP - Area di rispetto - siti storico culturali
27	623	100	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.
27	623	12	UCP - Aree rispetto reti tratturi
28	7	9	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.
28	7	6	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	7	7	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	7	7	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	8	6	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.
28	8	7	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	8	9	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	8	9	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	49	1	Pericolosità frane - Pericolosità geomorfologica media-moderata (P.G.1) - art. 15 N.T.A.. P.A.I.
28	49	35	UCP - Area di rispetto - siti storico culturali
28	49	6	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	49	8	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	49	9	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	94	4	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	94	6	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	94	6	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	95	1	UCP - Area di rispetto - siti storico culturali
28	95	4	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.

28	95	5	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	95	5	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	96	2	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	96	4	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	96	4	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	104	4	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	104	4	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	104	8	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	132	3	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	132	4	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	132	4	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	177	13	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	177	20	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	177	20	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	193	14	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	193	16	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	193	17	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	198	8	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	198	10	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	198	10	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	199	6	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	199	11	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	199	11	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	256	3	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	256	3	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	256	6	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	257	4	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	257	5	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	257	9	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	258	5	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	258	5	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	258	10	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	262	14	UCP - Area di rispetto - siti storico culturali
28	262	4	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	262	5	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	262	5	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	263	21	UCP - Area di rispetto - siti storico culturali
28	263	4	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	263	5	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	263	5	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	292	4	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	292	4	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	292	4	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.

Marca da bollo apposta n. **01230233537972**
del 25/10/2023

28	293	4	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	293	5	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	293	5	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	294	4	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	294	5	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	294	5	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	295	4	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	295	5	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	295	5	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	296	4	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	296	5	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	296	6	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	297	5	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	297	6	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	297	9	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	309	9	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	309	12	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	309	13	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	310	7	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	310	12	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	310	13	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	318	6	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	318	10	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	318	11	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	319	6	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	319	9	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
28	319	9	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	86	11	UCP - Aree a Rischio Archeologico
29	86	7	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	86	7	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	86	7	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	87	4	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	87	4	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	87	4	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	95	2	UCP - Aree a Rischio Archeologico
29	95	10	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	95	13	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	95	13	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	98	15	UCP - Aree a Rischio Archeologico
29	98	6	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	98	7	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	98	7	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.

29	99	16	UCP - Aree a Rischio Archeologico
29	99	7	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	99	7	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	99	8	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	103	6	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	103	7	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	103	7	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	104	3	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	104	3	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	104	3	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	175	21	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	175	24	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	175	24	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	176	7	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	176	12	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	176	12	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	179	6	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	179	6	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	179	6	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	180	6	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	180	7	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	180	7	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	184	11	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	184	13	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	184	13	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	185	3	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	185	5	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	185	5	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	225	1	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	225	2	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	250	25	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	250	36	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	250	37	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	251	6	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	251	6	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	251	7	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	350	2	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	350	2	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
29	350	2	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
30	88	3	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
30	88	5	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
30	88	5	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
30	89	2	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.

30	89	17	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
30	89	21	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
30	245	2	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
30	245	3	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
30	245	4	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
30	247	2	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
30	247	5	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
30	247	6	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
30	295	2	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
30	295	4	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
30	295	4	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
30	322	6	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
30	322	8	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
30	322	9	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
30	690	2	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
30	690	3	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
30	690	3	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
30	728	3	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
30	728	5	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
30	728	5	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
30	731	6	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
30	731	7	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
30	731	8	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
30	732	2	Pericolosità idraulica - Pericolosità alta (A.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
30	732	3	Pericolosità idraulica - Pericolosità media (M.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.
30	732	3	Pericolosità idraulica - Pericolosità bassa (B.P.) - art. 7 N.T.A. P.A.I.

- Il presente Certificato di Destinazione Urbanistica viene rilasciato in bollo per gli usi previsti dall'art. 30, comma 3 del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e contiene tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata;
- il presente CERTIFICATO è valido, ai sensi dell'Art. n°30 - Comma 3 - 2° periodo del D.P.R. n°380 in data 06/06/2001, per la durata di anni UNO dalla data di rilascio, semprechè non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Mario Di Piero




Il Responsabile del IV Settore
Ing. Matteo PALUMBO



Art. 21

Zona "E"

Aree produttive agricole e forestali

a) Generalità.

1. La zona "E" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività colturali di produzione e, entro determinati limiti, attività di allevamento del bestiame ed attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).
2. Tutta la zona omogenea "E" è soggetta alla applicazione delle N.T.A. del Piano Urbanistico Territoriale Tematico (P.U.T.T.) "Paesaggio" ai fini della tutela e valorizzazione paesistica del territorio, come dettagliate al successivo art. 22.
3. La zona "E" è suddivisa nelle sottozone E1/T, E2/S, E3/Z, E4/P, E1/F, ovvero:
 - sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale;
 - sottozona "E2/S": zona per agricoltura sperimentale;
 - sottozona "E3/Z": zona a prevalente vocazione zootecnica;
 - sottozona "E4/P": Parco Agricolo Integrato;
 - sottozona "E1/F": area per riforestazione e difesa dei pendii (Parco Agricolo Esteso)

b) Norme generali

1. Sono vietate nelle zone E le lottizzazioni a scopo edilizio, le edificazioni residenziali di tipo condominiale e tutte le attività non connesse e non compatibili con l'uso agricolo, forestale e zootecnico del suolo, ad eccezione della sottozona "E4/P" per la quale sono previste prescrizioni particolari..
2. Le stazioni di servizio per il rifornimento energetico per le automobili sono consentite solo ai margini delle strade statali e provinciali - ad eccezione delle stazioni di rifornimento gas metano che possono essere ubicate in prossimità dei metanodotti - purché nel rispetto del paesaggio e dell'ambiente, secondo quanto previsto dalle norme del P.U.T.T. e le altre norme vigenti.
3. Per gli edifici esistenti nella zona "E" destinati legittimamente ad attività diverse da quelle contemplate ai punti precedenti alla data di adozione del PUG sono consentiti solo interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e di risanamento conservativo (senza cambio di destinazione d'uso), ad eccezione delle attività esistenti connesse alla produzione agricola quali: attività di riparazione di mezzi ed attrezzature agricole, attività di deposito e vendita carburanti e lubrificanti per mezzi agricoli; attività di deposito e smercio di sementi, mangimi, concimi, fitofarmaci e macchine agricole.

c) Nuove costruzioni: norme generali

Nelle zone agricole di tipo E, per quanto riguarda l'indice di fabbricabilità fondiaria vale il valore di 0,03 mc/mq previsto dal D.M. n°1444/68, con lotto minimo pari a mq 10.000, nonché il rispetto delle disposizioni specifiche previste dall'art. 9 della L.R. n° 6/79 s.m.i., art. 51 della L.R. n° 56/80 e L.R. n° 19/86 nonché disposizioni regionali in materia di agriturismo.

1. Nella zona "E" le nuove costruzioni, sia produttive che abitative, sono consentite prevalentemente per soddisfare le necessità della produzione agricola o zootecnica; in assenza di specifici strumenti (piano zonale e simili) tali necessità devono risultare da Piani di Utilizzazione o da Piani di Sviluppo Aziendale che, sulla base dei risultati colturali, esplicitano sia l'utilizzazione di costruzioni esistenti, sia la necessità delle nuove. Le nuove edificazioni devono essere vincolate per mezzo di atto pubblico, trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari e in apposito Registro Comunale e devono essere esperibili nella superficie di proprietà del richiedente.
2. E' consentito il trasferimento dei diritti di edificazione dei terreni per usi agricoli dai proprietari dei suoli ai titolari di un regolare contratto di affitto agricolo in corso e ancora valido per i dieci anni decorrenti dalla presentazione dell'istanza di edificazione, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'edificabilità in zona agricola (coltivatori diretti, braccianti, imprenditori agricoli a titolo principale). Il trasferimento dei diritti di edificazione deve essere trascritto nella Conservatoria dei Registri immobiliari e in apposito Registro Comunale.
3. Per le edificazioni concesse a fini abitativi e produttivi agricoli non possono essere autorizzate variazioni di destinazioni d'uso.
4. Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, la costruzione di nuovi edifici rurali necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e delle attività connesse è consentita secondo quanto disposto dai successivi articoli. In ogni caso devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi:
 - Rc: max 1/10 tra la superficie coperta (edifici residenziali ed annessi agricoli) e la superficie del lotto.
 - Dc: minimo = m. 7,5, ovvero pari all'altezza massima fissata per le zone "E"
 - Ds: Le distanze degli edifici dalle strade sono disciplinate dall'art. 13 punto w. delle presenti N.T.A.
5. Sono escluse nuove edificazioni sul confine dei lotti ad eccezione del caso di preesistenza di altra costruzione confinante o in caso di accorpamento di volumetria su lotti di diversa proprietà, ove ne ricorrano le condizioni.

d. Nuove costruzioni: edifici rurali ad uso abitativo.

1. Non è consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale non direttamente legate alla conduzione del fondo da parte di soggetti che non possiedono i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale o parziale. Per tale uso è consentito esclusivamente il recupero di edifici rurali esistenti, di cui al successivo punto i.
2. E' consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale a coloro che esercitano attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale.
3. Le nuove costruzioni devono rispettare i seguenti indici e parametri edilizi:
 - I.F.: 0,03 mc/mq
 - Numero piani: max 2 fuori terra
 - H: max m. 7,50
3. Nelle edificazioni sono ammesse strutture interrato solo all'interno della sagoma di massimo ingombro dell'edificio; è eventualmente consentita la realizzazione di una intercapedine di aerazione perimetrale, dimensionata per il passaggio di una persona. e. Nuove costruzioni: annessi agricoli.
 1. Per annessi agricoli si intendono tutte le strutture e gli impianti per la produzione agricola, nonché i ricoveri per animali allevati con tecniche non intensive (magazzini e silos per la conservazione dei prodotti agricoli, stalle, tettoie, depositi, ricoveri di mezzi agricoli, eventuali edifici per impianti e macchinari al servizio diretto della produzione agricola o zootecnica).
 2. E' consentita la realizzazione di annessi agricoli, ovvero manufatti strettamente connessi alla conduzione del fondo, con i seguenti indici e parametri edilizi:
 - I.F.: 0,03 mc/mq.
 - H: max 7,50 m.
 - Numero piani: max n. 2 fuori terra

3. L'eventuale realizzazione di superfici maggiori di annessi agricoli è subordinata alla redazione di Piani di Utilizzazione Aziendale e comunque con una indice edificabile massimo pari a 0,03 mc/mq.

4. Gli annessi agricoli, devono essere, di norma, strutturalmente separati dagli edifici destinati a residenza e devono rispettare tutte le norme e prescrizioni igienico-sanitarie vigenti. E' consentita la costruzione in aderenza o in collegamento con l'abitazione solo tramite porticati aperti.

5. Qualora gli annessi agricoli non siano separati strutturalmente dalle residenze, essi vanno conteggiati entro i limiti di cubatura e di lotto minimo ammessi per queste ultime.

6. Ai fini del calcolo della volumetria consentita sono assimilate agli annessi agricoli le tettoie, ma calcolate in ragione di 1/2 del volume effettivo.

f. Nuove costruzioni: modalità per il rilascio del permesso di costruire.

1. il permesso di costruire per la realizzazione di edifici destinati a fini abitativi e produttivi è rilasciata esclusivamente all'imprenditore agricolo (a titolo principale o parziale), responsabile dell'impresa agraria, a condizione che:

a) non esistano fabbricati preesistenti nel fondo o sia impossibile, tecnicamente ed economicamente, procedere al loro recupero a fini residenziali;

b) gli edifici corrispondano alle esigenze residenziali, anche a tempo parziale, del conduttore agricolo del fondo, singolo o associato, e degli addetti all'azienda, coadiuvanti o dipendenti della stessa;

c) gli edifici siano gravati dal vincolo di destinazione d'uso, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico;

d) l'azienda abbia una dimensione pari almeno all'unità aziendale minima di cui al comma successivo.

2. L'unità aziendale minima è determinata in mq. 10.000 per le aree al di fuori del centro abitato, salvo diversa dimensione stabilita attraverso un Piano di Utilizzazione Aziendale.

3. Qualora l'estensione del lotto sia inferiore alla superficie minima è consentito effettuare solo interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione di serbatoi idrici e annessi agricoli non superiori a 500 mc., purché nel rispetto delle norme.

g. Nuove costruzioni: impianti pubblici.

1. Nelle zone agricole è consentita la costruzione di impianti tecnologici pubblici, puntuali e/o a rete, come reti di comunicazione immateriale, elettrodotti, acquedotti, depuratori, fognature, gas, di discariche di rifiuti solidi e di opere di riconosciuto interesse regionale (dichiarato con delibera di Giunta Regionale), purché nel rispetto della salvaguardia e della valorizzazione delle vocazioni produttive e delle caratteristiche ambientali del territorio.

2. Nel caso di nuovi impianti, è obbligatoria la realizzazione di impianti interrati, così come la conversione dei tracciati a vista esistenti in sistemi interrati in caso di rilevanti interventi di ristrutturazione. Tutte le reti insistenti su strade private di servizio o entro lotti agricoli devono essere realizzati in modo interrato o devono essere convertite a tale soluzione nel caso di rilevanti interventi di ristrutturazione.

3. Nel caso di discariche pubbliche o autorizzate come tali deve essere realizzata lungo i confini una fascia antinquinamento pari a 25 metri con la messa a dimora di alberi ad alto fusto. A completo riempimento della discarica dovranno essere effettuate le operazioni di recupero finale, con la riplasmatura del terreno secondo il profilo naturale e la sua trasformazione in verde pubblico, con la gestione, nel successivo periodo di chiusura dell'impianto, del pompaggio del percolato e della manutenzione delle aree piantumate ed attrezzate a verde pubblico.

4. Per eventuali costruzioni fuori terra con cubatura superiore a 300 mc. è richiesta la procedura della deroga.

5. Gli eventuali manufatti o edifici necessari devono rispettare in ogni caso m. 5,00 di distanza dai confini e m. 10,0 di distanza tra i fabbricati.

6. Le aree di pertinenza di tali impianti vanno sistemate a verde ed adottando tutti i provvedimenti necessari per mimetizzare i manufatti e gli impianti.

h. Nuove costruzioni: serre.

1. La costruzione di serre è disciplinata dalla L.R. dell'11.09.86 n. 19.

2. Sono considerate serre gli impianti stabilmente fissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera con strutture leggere, destinati esclusivamente a realizzare un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità per le colture intensive ortofloricole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante, con struttura portante in ferro, superfici di inviluppo realizzate con materiali idonei al passaggio della luce, ovvero vetro o materiali similari, ed una altezza massima pari a m. 3,00 alla gronda e m. 6,00 al culmine se con copertura a falda, a m. 4,00 se con copertura piana.

3. Le serre di cui al comma 2 possono essere distinte in due tipi:

– serre con copertura solo stagionale;

– serre con copertura permanente.

E' consentita in tutte le zone agricole, previo rilascio di autorizzazione edilizia, la costruzione di serre con copertura solo stagionale, con i seguenti parametri costruttivi:

- Distanza dai confini: 5,00 m.

- Distanza dal ciglio stradale: 3,00 m.

- Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.

- Rapporto di copertura: max 75% della superficie del lotto.

- Superficie minima lotto: 5.000 mq.

- Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.

4. Le serre con copertura permanente devono essere considerate come annessi rustici e come tali sono soggette al rilascio di concessione edilizia non onerosa e non possono essere destinate ad altro uso.

5. La costruzione di serre con copertura permanente è consentita solo nelle zone "E2/Sa" con i seguenti parametri costruttivi:

- Distanza dai confini: 5,00 m.

- Distanza dal ciglio stradale: 5,00 m.

- Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.

- Rapporto di copertura: max 50% della superficie del lotto

- Superficie minima del lotto: 10.000 mq.

- Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.

6. Qualora gli impianti di serre di tipo permanente eccedano la dimensione lineare di ml. 20 deve essere prevista una interruzione costituita da una fila di alberi o da una siepe di altezza minima di m. 2,00 e di m. 0,60 di spessore.

7. Il volume delle serre, qualunque sia il tipo, non rientra nella applicazione dell'indice di fabbricabilità.

8. Per l'installazione delle serre devono essere previste tutte le opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio dell'impianto, al fine di non mutare il bilancio idrico del terreno e di garantire la massima

permeabilità alla superficie interessata da queste attrezzature.

9. Non è consentita la costruzione di serre:

- a) nelle zone boscate ed in quelle soggette a vincolo forestale;
- b) nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1397/39 e del DM 21 novembre 1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) in tutte le zone non tipizzate agricole nel P.U.G.

i) Interventi su costruzioni esistenti

1. Norme generali

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti i seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:

- a) manutenzione ordinaria;
- b) manutenzione straordinaria;
- c) restauro e risanamento conservativo;
- d) ristrutturazione edilizia;
- e) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d).

2. Ai fini del calcolo della volumetria e della superficie coperta ammissibile, le murature portanti esistenti possono non computarsi per la parte eccedente 0,40 m. e le volte per la parte eccedente i 0,70 m. dello spessore strutturale delle stesse.

3. costruzioni con destinazione agricola.

Sulle costruzioni esistenti con destinazione d'uso agricola sono consentiti, oltre agli interventi elencati ai punti a-d del comma precedente, i seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:

f) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d).

4. costruzioni non più destinate a fini agricoli.

Sulle costruzioni esistenti non più destinate a fini agricoli sono consentiti solo gli interventi di cui al comma 1 punti a-b-c.

l) Caratteristiche degli interventi.

1. I nuovi edifici devono richiamare la tipologia ed, ove possibile, i materiali ed i colori degli edifici rurali locali, senza contrastare con l'ambiente circostante; gli eventuali ampliamenti devono essere coerenti con le parti edificate preesistenti di carattere storico tradizionale.

2. Nel caso di interventi su costruzioni esistenti le murature a faccia vista sono sempre da conservare nella tessitura originaria, provvedendo alla necessaria pulizia e ripresa dei giunti.

3. Sono consentiti ampliamenti e nuove edificazioni realizzate con ambienti possibilmente coperti a volta con pietra locale o mattoni in argilla, con coperture piane o con tetti tradizionali rivestiti di pietra locale, cocciopesto, coppi o tegole in argilla cotta della tradizione locale, con murature esterne a faccia vista, in pietra – ad esclusione di ogni forma di pietra segata in lastre – o in mattoni di argilla, oppure intonacate con intonaci a calce e con coloriture realizzate con tinte naturali nelle gamme dei colori tipici dei luoghi (bianco e gamma delle "terre"). Non è consentito l'uso di intonaci cementizi o sintetici, né l'uso di tinte a base di resine sintetiche. Non è consentito l'uso di intonaci con trattamento a falso rustico, come graffiati, buccia d'arancia e simili. Eventuali decorazioni pittoriche o a rilievo devono essere conservate e restaurate.

4. Non sono ammesse tapparelle avvolgibili e saracinesche metalliche.

5. Negli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere conservati e recuperati nelle forme, colori e materiali esistenti i manti di copertura, le decorazioni, le pavimentazioni in pietra locale, i camini, i muretti in pietra a secco e qualsiasi altro elemento tipico dei luoghi. Ove il recupero non risulti possibile, i materiali dovranno essere conservati in modo da permetterne il riutilizzo in altre occasioni.

6. Gli adeguamenti impiantistici dovranno essere posizionati non a vista e comunque verso gli eventuali cortili interni. Tutte le nuove reti insistenti entro i lotti agricoli devono essere realizzate con soluzione interrata; le reti esistenti devono essere trasformate con tale soluzione solo nel caso di interventi consistenti di ristrutturazione. I pluviali devono essere in rame o in lamiera zincata verniciata.

7. Gli scarichi dei reflui degli insediamenti devono avvenire nel rispetto delle esigenze dell'ambiente e delle leggi vigenti; nessuna concessione o autorizzazione per interventi edilizi può essere rilasciata in caso di assenza di dispositivo di scarico di reflui realizzato in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

8. Le superfici pavimentate esterne devono essere in terra battuta o in lastricato rustico con pietra locale; le strade interne ai lotti devono essere realizzate in massiciata con stabilizzato naturale secondo la tradizione storica locale.

9. Qualsiasi manufatto esistente quale pozzi, titoli, edicole votive, ecc. appartenente alla tradizione storica locale, anche se non tutelato da altre leggi o norme, non può essere demolito, ma va recuperato con le modalità e gli interventi idonei alla loro conservazione.

10. Sono vietate le recinzioni dei lotti in plastica o plastificate e le recinzioni in cemento; sono consigliate le recinzioni in muratura in pietra locale, anche a secco, o in mattoni di argilla, con una altezza massima pari a m. 2,00; siepi o alberature con essenze locali. La costruzione delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi (da segnalare nei grafici documentativi) il defluire delle acque superficiali ed il passaggio dei piccoli animali.

11. E' consentita la collocazione di serbatoi per gas liquefatti purché interrati o nascosti all'interno degli annessi rustici.

m) Costruzioni in aree speciali

1. Sono definite aree speciali le aree sottoposte a specifica normativa di tutela paesaggistica, comprese quelle ai margini delle strade statali e provinciali.

2. Gli ampliamenti di edifici ricadenti nelle zone di rispetto stradale, se ammessi in applicazione dei precedenti articoli, non devono comunque avvenire verso il fronte stradale.

3. I progetti di nuove costruzioni da realizzare in zone ricadenti sotto il vincolo idrogeologico devono essere corredati da una relazione tecnica, redatta da un geologo iscritto al relativo Albo professionale, in cui risulti la compatibilità dell'intervento con la situazione geologica dell'area.

o) Cave e miniere.

1. Le attività estrattive e minerarie sono consentite nelle Zone E per lo sfruttamento in loco di risorse del sottosuolo, ad esclusione delle zone soggette a vincolo idrogeologico e sempre che tali attività siano ubicate a distanza sufficiente dai centri abitati, non alterino il sistema idrologico delle acque superficiali o profonde e non producano danni rilevanti all'aspetto paesaggistico dei luoghi.

2. Qualunque intervento riguardante l'apertura di nuove cave o miniere o l'ampliamento di quelle esistenti è soggetto alle norme e procedure prescritte dal DPR 12.04.1996, dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 37, dalla Delibera di G.R. n. 16/98, nonché dalla normativa del P.U.T.T. ed è subordinato alla redazione di una relazione di impatto ambientale da presentare unitamente alla richiesta di autorizzazione agli Organi competenti.

p) Zone di interesse per la salvaguardia paesistica, ambientale, archeologica, monumentale.

1. E' vietato qualsiasi tipo di trasformazione dell'assetto paesaggistico-ambientale entro la fascia di 30 metri dai cigli dei tratturi storici, così come registrati negli archivi dell'ex Dogana di Foggia e Ministero delle Finanze e vincolati ai sensi delle leggi vigenti ed in particolare del P.U.T.T., senza l'autorizzazione della competente Sovrintendenza.

2. Qualsiasi ritrovamento archeologico deve essere tempestivamente segnalato con comunicazione scritta alle competenti Soprintendenze ed al Sindaco di Troia, con immediata sospensione dei lavori in corso, in attesa di eventuali decisioni in merito da attendersi per un periodo non superiore ai 45 giorni dall'invio della segnalazione.

q) Aree boscate.

1. Non è consentita l'edificazione nelle aree a bosco, ovvero in quelle aree interessate da vegetazione di specie legnose-selvatiche-arboree o fruticose, riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale, diretta o indiretta.

r) Attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale

1. E' consentito nelle zone E1/T, l'insediamento di attività agroindustriali e di impianti per la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli locali a scala artigianale, ovvero:

a) trasformazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento;

b) produzione dei derivati del latte e lavorazione di prodotti caseari;

c) commercio all'ingrosso di prodotti agricoli;

d) produzione di alimenti, bevande e vini;

e) deposito e magazzinaggio;

f) lavorazione olivicola.

2. La realizzazione di suddetti edifici ed impianti può avvenire su iniziativa di imprenditori singoli o associati indipendentemente dalla conduzione del fondo su cui sono localizzati.

3. L'edificazione connessa a dette attività, è soggetta a permesso di costruire oneroso ed è subordinata alla approvazione del relativo progetto, corredato anche di una relazione sulla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e di un piano di sviluppo aziendale.

4. L'edificazione deve essere conforme ai seguenti parametri, entro i limiti di mq/ha 100 con un massimo di 1.000 mq.

- Superficie fondiaria minima: mq. 100.000

- Altezza massima: 7,50 m.

- Distanza minima dai confini: 10,0 m.

5. Nell'ambito della volumetria e della superficie coperta prescritte sono consentiti uffici ed alloggi di servizio per il personale dipendente per una superficie max pari al 10% della superficie coperta.

s) Attività zootecniche, florovivaistiche e similari.

1. E' consentito nelle zone "E" l'insediamento di attività di tipo zootecnico con relativi impianti di macellazione, conservazione e commercializzazione e di altre attività strettamente connesse al settore agricolo-forestale, quali:

a) allevamento zootecnico intensivo;

b) allevamento di animali di razza;

c) centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

d) attività florovivaistiche;

e) deposito ed esercizio macchine agricole in conto terzi;

f) attività di servizio connesse con le attività sopracitate.

t) Attività speciali.

1. E' consentito l'insediamento nelle zone agricole di attività che per le loro caratteristiche dimensionali, di rumorosità e pericolosità non possono essere localizzate all'interno delle aree urbane, ovvero eliporti, piste automobilistiche, campi di golf.

u) Agriturismo.

1. Tutto il territorio agricolo comunale deve essere considerato a vocazione agrituristica, così come previsto dalla Delibera di C.C. del 29/11/1999 n. 19.

2. Gli interventi finalizzati ad una utilizzazione agrituristica degli immobili rurali devono seguire norme e procedure prescritte dalla L. 5 dicembre 1985 n. 730 e dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 34.

3. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi rurali.

4. Gli interventi di riutilizzazione e di restauro devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dell'aspetto architettonico complessivo degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate, nonché di tutte le norme vigenti in materia.

5. I locali e gli alloggi destinati alla utilizzazione agrituristica devono essere dotati di servizi igienici adeguati al tipo di attività agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunciata e devono possedere i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal regolamento edilizio comunale e dalle

normative vigenti in materia di tutela dall'inquinamento, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici esistenti.

6. Gli eventuali spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori (agricampeggi) devono essere attrezzati con servizi igienico-sanitari (wc, docce, lavabi, lavelli, fontanelle per acqua potabile) e con colonnine con le prese per l'attacco alla corrente elettrica, distinti dai servizi degli alloggi agrituristici; devono essere inoltre a basso impatto ambientale, ovvero armonizzarsi con il contesto aziendale e paesaggistico, nascosti alla vista con alberi e siepi, opportunamente ombreggiati e sufficientemente appartati rispetto al centro aziendale; il fondo dell'area deve essere ricoperto da un manto erboso, naturale o impiantato, e i camminamenti devono essere realizzati con pietra locale. E' vietato per i camminamenti l'uso di cemento, asfalto o altri materiali similari.

7. I limiti massimi di ricettività in posti letto e/o ristorazione autorizzati per ogni singola azienda sono quantificati in sede di autorizzazione comunale sulla base dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda agricola, fermo restando il requisito di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica con quella agricola.

8. Gli spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori possono avere una ricettività massima di numero dieci equipaggi e di trenta persone, (da 10 a 30 piazzole, con uno spazio minimo di 35 mq/persona secondo L.R.11) purché in aziende agricole di superficie agricola utilizzata non inferiore a cinque ettari

9. Nel caso di imprenditori agricoli associati o di cooperative agricole e forestali, i parametri di ricettività di cui ai commi precedenti si moltiplicano per il numero delle aziende associate, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in unica sede, a condizione che le strutture stesse siano di proprietà dell'organismo associativo.

10. Possono essere realizzate strutture sportive di tipo non agonistico purché scoperte e non in contrasto con l'attività principale del fondo agricolo. Sono consentiti annessi come spogliatoi e depositi nella misura strettamente necessaria da realizzare con strutture amovibili

v) Standards.

1. Il D.L. n. 1444/68 prevede 6,00 mq. di standards per le zone agricole, così distribuiti:

- aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e dell'obbligo;
- aree per attrezzature di interesse collettivo: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, pubblici servizi (uffici postali, protezione civile, ecc.), ecc.

2. Vista la dispersione territoriale che caratterizza gli insediamenti residenziali nelle zone agricole è prevista la monetizzazione di tali standards in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia. Tale ricavato dovrà essere impiegato dall'Amministrazione Comunale per il reperimento delle aree da destinare a standards all'interno della zona tipizzata dal P.U.G. a Parco Agricolo Integrato oppure nell'ambito delle zone F2 destinate a standards di tipo territoriale.

w) Parco Agricolo Forestale

1. Il Parco Agricolo Forestale di cui al precedente P.R.G. è cancellato dalle previsioni del presente P.U.G.

x) Descrizione delle sottozone:

x.a) sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale

1. La sottozona "E1/T" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività culturali di produzione, attività di piccolo allevamento del bestiame, attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).

2. Qualsiasi intervento edilizio in tale sottozona è soggetto alle norme di cui ai punti precedenti.

x.e) sottozona "E1/F": area per riforestazione e difesa dei pendii

1. La sottozona "E1/F" comprende tutte le aree agricole a ridosso del centro abitato, lungo i pendii, destinate ad interventi di riforestazione, di salvaguardia ambientale, ad attività agricole e forestali che non modifichino gli equilibri idrogeologici del suolo; a verde attrezzato per la sosta, lo svago e lo sport all'aperto; non sono assolutamente ammesse attività zootecniche, serre permanenti, depositi a cielo aperto, sfasciacarrozze; è consentita la realizzazione di percorsi pedonali, equestri o ciclabili, la costruzione di attrezzature per la sosta (capanni, tavoli, panche ed altre strutture rimovibili similari) e di annessi agricoli a basso impatto e con materiali naturali; il consolidamento di scarpate e terrapieni con tecnologie possibilmente a basso impatto ambientale, con preferenze per i sistemi di ingegneria naturalistica; parcheggi; aree per manifestazioni temporanee tipo mercatini all'aperto; cavee.

2. Le zone E5/F sono inedificabili.

3. Per gli eventuali edifici esistenti sulle aree inedificabili sono consentiti solo interventi di:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo.

4. Qualsiasi intervento nelle sottozone "E5/F" è soggetto alla preventiva redazione di un Piano Particolareggiato dei pendii di iniziativa pubblica esteso almeno ad un versante.

Art. 26

Fasce di rispetto

Le fasce di rispetto comprendono tutte le aree che non possono essere edificate, pur restando di proprietà privata.

2. Su edifici esistenti in dette fasce è possibile intervenire con le sole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine della conservazione degli immobili e del tessuto edilizio.

- **Fascia di rispetto stradale**

1. Le fasce di rispetto stradale sono strisce di terreno esterne al confine stradale con lo scopo di garantire la visibilità dell'intorno in prossimità degli incroci stradali; esse vengono misurate dal confine stradale (inteso come limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato) o in mancanza dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

2. In esse è possibile realizzare recinzioni, parcheggi pubblici, mantenere o porre a dimora elementi arborei o colture agricole, purché non venga compromessa la visibilità delle strade. Vi è sempre consentita la collocazione di cabine di distribuzione dell'energia elettrica.

3. E' inoltre possibile, a discrezione dell'Amministrazione proprietaria della strada, la realizzazione di attrezzature per i trasporti (pensiline, distributori di carburante, stazioni di servizio), purché sia stipulata un'impegnativa unilaterale con vincolo di precarietà delle strutture ed obbligo di demolizione a spese del proprietario (con l'esclusione di ogni pretesa di maggiorazione d'indennità di espropriazione derivante dalla stessa demolizione) in caso di necessità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso l'altezza dei manufatti non potrà superare 4,5 m.

4. In suddette fasce non è consentito costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo e materiale, né impiantare alberi, siepi vive, piantagioni e recinzioni a distanze inferiori a quelle prescritte per ogni tipo di strada.

5. Le fasce di rispetto stradale entro le quali non è possibile alcuna edificazione (nuove costruzioni, ricostruzioni o ampliamenti fronteggianti le strade) vengono così definite:

Fuori dai centri abitati:

- Strade tipo "A": 60 m.
- Strade tipo "B": 40 m
- Strade tipo "C": 30 m
- Strade tipo "F": 20 m (escluso strade vicinali)
- Strade vicinali tipo "F": 10 m

Fuori dei centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal P.U.G. o con piani attuativi esecutivi:

- Strade tipo "A": 30 m.
- Strade tipo "B": 20 m
- Strade tipo "C": 10 m

All'interno dei centri abitati:

- Strade tipo "A": 30 m.
- Strade tipo "D": 20 m
- Strade tipo "E": 20 m.
- Strade tipo "F": 10 m

7. Nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, le distanze dal confine stradale da rispettare sono le seguenti:

Fuori dai centri abitati:

- Strade tipo "A" e "B": 5 m.
- Strade tipo "C" ed "F": 3 m

All'interno dei centri abitati:

- Strade tipo "A": 3 m.
- Strade tipo "D": 2 m

8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.

9. Per le distanze da rispettare per impiantare alberi e siepi e per quant'altro non compreso in questo articolo si fa riferimento al D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, al successivo "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada" D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, e successive integrazioni e modificazioni.

...omississ...



COMUNE DI LUCERA

Provincia di Foggia

SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA – GESTIONE DI PIANI E PROGRAMMI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA – EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA – SUAP – ESPROPRIAZIONI.

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE

LETTA la domanda a firma di **Carlo Rastel Bogin**, Legale Rappresentante della società “**Solarites srl.**”, datata 07.09.2023, prot. n. 39850;

VISTO il Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) approvato Delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 15.11.2016 di approvazione del PUG, ai sensi dei commi 12 e 13 dell’art. 11 della Legge Regionale n. 20 del 27.07.2001, pubblicata sul B.U.R.P. al n. 147 del 22.12.2016 e resa esecutiva il 23.12.2016 e Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 18.06.2018, di modifica al Piano Urbanistico Generale, procedura ex art.12 delle L.R. n. 20/2001, così come modificato dall’art. 4 della L.R. n. 28/2016;

VISTO l’art. 30 del D.P.R. n. 380/01;

VISTO il Decreto Sindacale del 26.01.2022 prot. n. 4017, con il quale veniva conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del V Settore confermato con Decreto Sindacale prot. n. 17918 del 18.04.2023;

A T T E S T A

i terreni siti in Agro di Lucera, in relazione al P.U.G. approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 15.11.2016, resa esecutiva il 23.12.2016, ricadono nei seguenti Contesti Urbanistici, con la destinazione a fianco riportata:

Foglio 38 particelle n. 163 e 164 (ex p.lla 74):

Zona classificata in parte all’art. 23.1 delle N.T.A. in CRA.ar (*contesto rurale con prevalente funzione agricola di riserva*) e in parte all’art. 21.1 delle N.T.A. in CRV.re (*contesto rurale – agricolo - con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico: rete ecologica*); in parte all’art. 15.1 delle NTA in ACP_S.ca e IS.IG.ca (*invarianti strutturanti dell’assetto idrogeomorfologico e idrogeologico: corso d’acqua*);

Foglio 127 particelle n. 3 e 9:

Zona classificata all’art. 23.2 delle N.T.A. in CRA.df (*contesto rurale con prevalente funzione agricola definita*); in parte all’art. 15.1 delle NTA in IS.IG.ca (*invarianti strutturanti dell’assetto idrogeologico: corso d’acqua*);

Foglio 144 particelle n. 10, 270, 271, 414, 351 415, 435, 560 e 564:

Zona classificata all’art. 23.2 delle N.T.A. in CRA.df (*contesto rurale con prevalente funzione agricola definita*); in parte all’art. 15.1 delle NTA in IS.IG.ca (*invarianti strutturanti dell’assetto idrogeologico: corso d’acqua*);

Foglio 144 particella n. 99:

Zona classificata all’art. 23.2 delle N.T.A. in CRA.df (*contesto rurale con prevalente funzione agricola definita*); in parte all’art. 15.1 delle NTA in ACP_S.ca e IS.IG.ca (*invariante strutturale del sistema idrogeomorfologico e idrogeologico: corso d’acqua*); in minima parte all’art. all’art. 17.8 delle NTA in UCP.ra (*invariante strutturale del sistema storico architettonico: aree a rischio archeologico*);

Foglio 144 particelle n. 119, 557 e 558:

Zona classificata all’art. 23.2 delle N.T.A. in CRA.df (*contesto rurale con prevalente funzione agricola definita*); in parte all’art. 15.1 delle NTA in ACP_S.ca e IS.IG.ca (*invariante strutturale del sistema idrogeomorfologico e idrogeologico: corso d’acqua*);

Foglio 144 particelle n. 108, 118, 301, 395 e 583:

Zona classificata all’art. 23.2 delle N.T.A. in CRA.df (*contesto rurale con prevalente funzione agricola definita*); all’art. 15.1

Giuseppe Lucera



COMUNE DI LUCERA

Provincia di Foggia

SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA – GESTIONE DI PIANI E PROGRAMMI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA – EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA – SUAP – ESPROPRIAZIONI.

Foglio 144 particelle n. 176 e 413:

delle NTA in ACP_S.ca e IS.IG.ca (*invariante strutturale del sistema idrogeomorfologico e idrogeologico: corso d'acqua*);

Foglio 144 particella n. 298:

Zona classificata all'art. 23.2 delle N.T.A. in CRA.df (*contesto rurale con prevalente funzione agricola definita*); all'art. 15.1 delle NTA in ACP_S.ca e IS.IG.ca (*invariante strutturale del sistema idrogeomorfologico e idrogeologico: corso d'acqua*); in parte all'art. 17.8 delle NTA in UCP.ra (*invariante strutturale del sistema storico architettonico: aree a rischio archeologico*);

Foglio 144 particella n. 242:

Zona classificata all'art. 23.2 delle N.T.A. in CRA.df (*contesto rurale con prevalente funzione agricola definita*); all'art. 15.1 delle NTA in ACP_S.ca e IS.IG.ca (*invariante strutturale del sistema idrogeomorfologico e idrogeologico: corso d'acqua*); in minima parte all'art. 17.8 delle NTA in UCP.ra (*invariante strutturale del sistema storico architettonico: aree a rischio archeologico*);

Foglio 144 particella n. 302:

Zona classificata all'art. 23.2 delle N.T.A. in CRA.df (*contesto rurale con prevalente funzione agricola definita*); all'art. 15.1 delle NTA in IS.IG.ca (*invarianti strutturanti dell'assetto idrogeologico: corso d'acqua*);

Foglio 144 particella n. 244:

Zona classificata all'art. 23.2 delle N.T.A. in CRA.df (*contesto rurale con prevalente funzione agricola definita*); all'art. 15.1 delle NTA in IS.IG.ca (*invariante strutturale del sistema idrogeologico: corso d'acqua*);

Foglio 145 particelle n. 17, 40, 136, 137, 187, 188, 204, 205 e 217:

Zona classificata all'art. 23.2 delle N.T.A. in CRA.df (*contesto rurale con prevalente funzione agricola definita*); in parte all'art. 15.1 delle NTA in IS.IG.ca (*invariante strutturale del sistema idrogeologico: corso d'acqua*);

Foglio 145 particelle n. 146, 216, 299, 300 e 321:

Zona classificata all'art. 23.2 delle N.T.A. in CRA.df (*contesto rurale con prevalente funzione agricola definita*); in parte all'art. 15.1 delle NTA in ACP_S.ca e IS.IG.ca (*invariante strutturale del sistema idrogeomorfologico e idrogeologico: corso d'acqua*);

Foglio 145 particelle n. 134, 181 e 189:

Zona classificata all'art. 23.2 delle N.T.A. in CRA.df (*contesto rurale con prevalente funzione agricola definita*);

Foglio 145 particelle n. 231, 232, 233 e 145:

Zona classificata nella maggior parte all'art. 23.2 delle N.T.A. in CRA.df (*contesto rurale con prevalente funzione agricola definita*) e in minima parte all'art. 21.1 delle N.T.A. in CRV.re (*contesto rurale – agricolo - con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico: rete ecologica*); in parte all'art. 15.1 delle NTA in ACP_S.ca e IS.IG.ca (*invariante strutturale del sistema idrogeomorfologico e idrogeologico: corso d'acqua*); in minima parte all'art. 17.10 delle NTA in UCP.as (*invariante strutturale del sistema storico architettonico: Area annessa alla stratificazione insediativa – sito storico culturale*); in minima parte all'art. 18.4 delle N.T.A. in IS.GM.pgl (*Invariante strutturale dell'assetto idrogeologico: pericolosità geomorfologica media e moderata*).





COMUNE DI LUCERA

Provincia di Foggia

SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA – GESTIONE DI PIANI E PROGRAMMI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA – EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA – SUAP – ESPROPRIAZIONI.

La particella n. 3 del foglio 127 in parte rientra nell'invariante strutturale del sistema storico architettonico: cono visuale 10 Km. (art. 17.19 delle N.T.A.).

PRESCRIZIONI: Zona classificata CRA.df:

1. I CRA.df sono contesti agricoli destinati al mantenimento ed allo sviluppo della attività e produzione agricola. Non sono consentiti interventi in contrasto con tali finalità o che alterino il paesaggio agrario e l'equilibrio ecologico.

2. Nel CRA.df, sono possibili:

- interventi tesi al recupero-riuso di edifici esistenti;
- insediamento di nuova edificazione di servizio all'agricoltura/agriturismo/zootecnia (quali magazzini scorte; depositi; locali per la lavorazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli), secondo i seguenti parametri:
 - Sf - superficie fondiaria minima: mq 10.000;
 - Iff - indice di fabbricabilità fondiaria massimo: $iff=0,03$ mc/mq da destinare eventualmente alla residenza funzionale alla azienda agricola nella misura massima.
- H - altezza massima: residenza = 7,00 ml;
produzione 8,00 ml (salvo impianti speciali, quali silos, ecc);
- Df - Distanza minima tra fabbricati con minimo assoluto 5 ml:
 - a) con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti;
 - b) all'interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti;
- Dc - distanza dai confini: minimo di 5,0 ml; oppure nulla nel caso di costruzioni in aderenza
- Ds - distanza dalle strade pubbliche: secondo quanto stabilito dal Codice della Strada con un min 10 ml;
- Us - urbanizzazioni secondarie e servizi per la residenza - 6 mq ogni 100 mc di volume residenziale (nel caso di difficile cessione si può procedere alla monetizzazione, secondo parametri fissati dall'amministrazione).

PRESCRIZIONI: Zona classificata CRV.re:

Nel CRV.re, sono consentiti interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; al recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori della qualità paesaggistica e/o la mitigazione dei loro effetti negativi; interventi di trasformazione del territorio operati con la massima cautela.

Non sono ammessi:

- attività estrattive;
- l'allocazione di discariche o depositi di rifiuti ed ogni insediamento abitativo;
- gli interventi di regimazione idraulica attraverso cementificazione.

Sono ammessi nuovi interventi edilizi con sviluppo volumetrico solo se destinati alle attività agricole, previo parere degli enti preposti con i seguenti parametri:

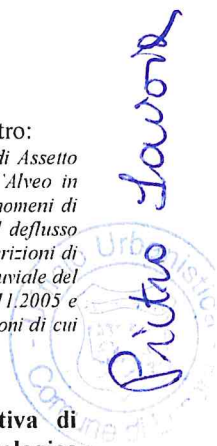
- Sf - superficie fondiaria minima: mq 20.000
- Iff - indice di fabbricabilità fondiaria massimo $iff=0,03$ mc/mq ai sensi del D.M. 1444/68 da destinare eventualmente alla residenza funzionale alla azienda agricola nella misura massima.
- H - altezza massima: residenza = 7,00 ml;
produzione 7,00 ml; ; (salvo impianti speciali, quali silos, ecc);
- Df - Distanza minima tra fabbricati con minimo assoluto 10 ml;
- Dc - distanza dai confini: minimo di 5,0 ml; oppure nulla nel caso di costruzioni in aderenza
- Ds - distanza dalle strade pubbliche: secondo quanto stabilito dal Codice della Strada con un min 10 ml;

PRESCRIZIONI invariante strutturale:

In relazione alla classificazione ACP_S.ca e IS.IG.ca riportata nelle NTA del PUG all'art. 15.1, si legge, tra l'altro:

Le linee classificate dal PUG in ACP_S.ca corrispondono all'alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali del PAI "Piano di Assetto Idrogeologico - Assetto idraulico" dell'Autorità di Bacino della Puglia (Del. Comitato Istituzionale n. 39 del 30.11.2005 e succ.). L'Alveo in modellamento attivo è la porzione di territorio interessata dal deflusso concentrato delle acque, ancorché non continuativo, legato a fenomeni di piena con frequenza stagionale; l'area golenale è la porzione di territorio contermina all'alveo in modellamento attivo, interessata dal deflusso concentrato delle acque, ancorché non continuativo, per fenomeni di piena di frequenza pluriennale. Dette aree sono sottoposte alle prescrizioni di cui all'art. 6 delle NTA del PAI. Le aree contermini alle aree classificate dal PUG in IS.IG.ca corrispondono alla Fascia di pertinenza fluviale del PAI "Piano di Assetto Idrogeologico - Assetto idraulico" dell'Autorità di Bacino della Puglia (Del. Comitato Istituzionale n. 39 del 30.11.2005 e succ.). La Fascia di pertinenza fluviale è una porzione di territorio contermina all'area golenale. Dette aree sono sottoposte alle prescrizioni di cui all'art. 10 delle NTA del PAI.

Con decreto dell'Autorità di Bacino n. 927 del 03.09.2021 è stato approvato la modifica definitiva di perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico relativamente al comune di LUCERA e pertanto ad oggi sono interessate dagli art. 7, 8 e 9 delle NTA del PAI (art. 18.1 del PUG) le seguenti particelle: 99, 119, 583, 395, 108, 118, 298 e 242 del foglio 144 e p.lle 204, 205, 217, 231, 232, 233, 145, 146, 216, 299, 300 e 321 del foglio 145





COMUNE DI LUCERA

Provincia di Foggia

SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA – GESTIONE DI PIANI E PROGRAMMI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA – EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA – SUAP – ESPROPRIAZIONI.

In relazione alla classificazione **UCP.ra** riportata nelle NTA del PUG all'art. 17.8, si legge, tra l'altro:

Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa, ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3)

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali;*
- a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;*
- a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;*
- a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;*
- a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;*
- a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;*
- a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;*
- a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).*

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice, degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

- b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;*
- b2) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;*
- b3) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e*
- b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o con delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;*
- b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.*

in relazione alla classificazione **IS.GM.pg1**, riportata nelle NTA del PUG all'art. 18.4, si legge tra l'altro:

In relazione alle specifiche condizioni geomorfologiche ed idrogeologiche, alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, così come risultanti dallo stato delle conoscenze, sono soggetti alle seguenti disposizioni generali tutte le aree di cui agli artt. 13, 14 e 15 delle NTA del PAI. Nelle aree a pericolosità geomorfologica, tutte le nuove attività e i nuovi interventi devono essere tali da: a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del suolo; b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità geomorfologica; c) non compromettere la stabilità del territorio; d) non costituire elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione definitiva della pericolosità geomorfologica esistente; e) non pregiudicare la sistemazione geomorfologica definitiva né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente; f) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità; g) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio; h) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;

(N.B.) Nel caso in cui le particelle hanno avuto origine a seguito di un frazionamento eseguito successivamente alla data di adozione del vigente P.U.G. (giusta deliberazione di C.C. n. 25 del 15.05.2014), il relativo indice di edificabilità fondiario potrebbe essere diverso da quello stabilito dal P.U.G. per il contesto in cui ricade la particella o le particelle in esame. Tale ultima fattispecie attiene al caso in cui il suolo che ha dato origine alla nuova particella, prima del frazionamento costituiva un'area pertinenziale di un fabbricato esistente (sulle planimetrie catastali rappresentato con una graffa che collegava il suolo, al fabbricato esistente, contraddistinto da un unico mappale). In questo caso, le potenzialità edificatorie dell'area costituente la nuova particella, si calcolano come segue:

Vol. realizzabile sulla nuova particella = Volumetria che avrebbe espresso l'area in esame (compreso area di sedime fabbricato esistente) prima del frazionamento – volumetria fabbricato esistente = i.e.f. x sup. tot. (compreso area di sedime fabbricato esist.) – Volumetria fabbricato esistente.

I.e.f. particella dopo il frazionamento = Vol. nuova particella / sup. nuova particella

Mentre, nel caso in cui la particella è stata già oggetto di precedenti asservimenti (es. caso in cui con il PUG si è avuta la ritipizzazione di un suolo che da agricolo è diventato edificabile), per la realizzazione di volumetrie in zona omogenea "E" prima dell'approvazione del PUG, l'indice di edificabilità fondiario del suolo in questione si ottiene detraendo dall'indice stabilito dal PUG per il nuovo contesto in cui ricade la particella, l'indice di edificabilità fondiario stabilito dal previgente PRG per la zona omogenea "E" pari a 0,03 mc/mq.





COMUNE DI LUCERA

Provincia di Foggia

SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA – GESTIONE DI PIANI E PROGRAMMI
DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA – EDILIZIA PUBBLICA E
PRIVATA – SUAP – ESPROPRIAZIONI.

Si precisa che per quanto non riportato per le classificazioni summenzionate si fa rimando alle NTA del PUG con accesso al Sito del Comune di Lucera.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 15 della Legge 12.11.2011 n. 183.

Si rilascia, su carta legale, a richiesta di **Carlo Rastel Bogin**, Legale Rappresentante della società "Solarites srl.", per gli usi consentiti dalla legge.

Assolvimento dell'imposta di bollo resa ai sensi dell'art. 15 DPR 642/1972.

Lucera, 26 settembre 2023

per l'Istruttoria
(Geom. Antonio Follieri)



IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
(ing. SAVOIA Pietro)

